

## Articolo 4 del Decreto Legge n. 73/2021 (Sostegni bis)

Art. 4 ter Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori

In vigore dal 25/07/2021

Modificato da: Legge del 23/07/2021 n. 106 Allegato

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

## Istanza di rimborso

Decreto Mef del 30 settembre 2021

Hanno diritto al rimborso della prima rata dell'Imu, coloro che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno 2021, ma anche coloro che hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021.

La richiesta di rimborso deve essere presentata al Comune competente. Nell'istanza occorre indicare, oltre ai dati identificativi del contribuente e dell'immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:

- il possesso dell'immobile
- la sua concessione in locazione a uso abitativo
- gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successiva al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre
- gli estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'Imu relativa al 2021
- l'importo di cui si chiede il rimborso
- le coordinate bancarie.
- 

Il decreto stabilisce, inoltre, che i beneficiari dovranno attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'Imu 2021 e al rimborso dell'importo versato nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, presentata secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 769, della legge di bilancio 2020 e, quindi, entro il 30 giugno 2022.